



Banca di Cividale Società per Azioni – Società Benefit – fondata nel 1886

**Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari**

**Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse**

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1,
iscritta all'Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

STATUTO SOCIALE

Cronologia delle modifiche dello statuto della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit

La **Banca di Cividale Società per Azioni**, in forma abbreviata **CiviBank S.p.A.**, già costituita per la durata di anni cinquanta sotto la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale con atto 22 luglio 1886 a rogito dott. Pietro Barcelli residente in S. Pietro al Natisone, numero 2163 fascicolo, numero 3141 repertorio e numero 4512, registrato a Cividale il 29 luglio 1886, Atti Pubblici, volume 18, numero 81, omologato dal Regio Tribunale di Udine con Decreto 25 agosto 1886 numero 1410 cron., depositato e trascritto nella Cancelleria del Regio Tribunale il 6 settembre 1886 al numero 10 Registro d'Ordine, numero 9 Tascr., numero 22 Banca e numero 67 Vol. Docum., successivamente modificato con i seguenti verbali delle Assemblee omologati dal Regio Tribunale di Udine: 4, 11, 18 marzo e 15 aprile 1888 omologati con Decreto 30 aprile 1888; 24 febbraio 1889 omologato con Decreto 9 aprile 1889; 1° marzo 1903 omologato con Decreto 27 dicembre 1903 numero 660 R.R.; 25 febbraio 1906 omologato con Decreto 31 marzo 1906 numero 187 R.R.; 23 febbraio 1908 omologato con Decreto 24 marzo 1908 numero 181 R.R.; 20 febbraio 1910 omologato con Decreto 6 marzo 1910 numero 201 R.R.; 23 febbraio 1913 omologato con Decreto 14 novembre 1928 numero 2517 R.R.; 11 marzo 1923 omologato con Decreto 11 luglio 1923 numero 1320 R.R.; 15 marzo 1931 omologato con Decreto 7 aprile 1931 numero 1085 R.R.; 15 marzo 1936, che prorogava la Banca per un ventennio, omologato con Decreto 15 aprile 1936 numero 816 R.R.; 14 marzo 1937 omologato con Decreto 26 aprile 1937 numero 552 R.R.; 27 marzo 1949 omologato con Decreto 20 aprile 1949 numero 169 C.C., con modifica della denominazione in Banca Popolare di Cividale; 21 giugno 1973, registrato a Udine il 6 luglio 1973 numero 5446 e 7 settembre 1973 numero 7028, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 4 agosto 1973 numero 510, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 27 settembre 1973 al numero 22 Registro Banca e numero 3232 Registro d'Ordine; 21 ottobre 1983, registrato a Udine il 15 dicembre 1983 numero 11320, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 dicembre 1983 numero 1242, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 3 gennaio 1984 al numero 22 Reg. Banca e numero 22 Registro d'Ordine; 13 dicembre 1992, registrato a Udine il 20 gennaio 1993, numero 307 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 8 gennaio 1993, numero 40, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 19 gennaio 1993 al numero 22 Registro Banca e numero 515 Registro d'Ordine; 30 aprile 2000, registrato a Udine il 19 maggio 2000, numero 3842 Atti Pubblici e il 26 maggio 2000, numero 4018 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 giugno 2000, numero 1359, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 28 giugno 2000; 6 maggio 2001, registrato a Udine il 24 maggio 2001, numero 3778 Atti Pubblici, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 21 maggio 2001; 8 maggio 2005, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 9 giugno 2005; 14 maggio 2006, Assemblea ordinaria a straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 19 giugno 2006; 10 maggio 2009, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 8 giugno 2009; 9 maggio 2010, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2010; 8 dicembre 2013, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 11 dicembre 2013; 26 aprile 2015, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2015; 9 marzo 2016, Consiglio di Amministrazione, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 17 marzo 2016; 29 aprile 2017, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 29 maggio 2017; 28 aprile 2018, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 28 maggio 2018 con modifica della denominazione in Banca di Cividale in forma abbreviata CiviBank; 13 aprile 2019, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 25 gennaio 2021; Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2021, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, nel contesto della trasformazione della Banca da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni, con la conseguente adozione della denominazione sociale di Banca di Cividale S.p.A. Società per Azioni, in forma abbreviata CiviBank; Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2021, in esercizio della delega al medesimo conferita con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 13 aprile 2019, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 28 luglio 2021; statuto modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2022, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 7 aprile 2022; Assemblea ordinaria e straordinaria in data 25 luglio 2022, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 9 agosto 2022; Assemblea ordinaria e straordinaria in data 3 aprile 2024, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 3 maggio 2024; statuto aggiornato, da ultimo, in seguito all'emissione di nuove azioni di compendio all'esercizio di "Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021- 2024", con caducazione della clausola transitoria riferita al relativo aumento del 16 luglio 2021 essendo intervenuto il Termine di Decadenza definito nel regolamento di tali warrant.

STATUTO SOCIALE DI Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit

TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 Denominazione

- 1) La società è denominata “Banca di Cividale Società per Azioni”, in forma abbreviata “CiviBank S.p.A.” (la “Società” o la “banca”). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società Benefit” o, in forma abbreviata, “SB”.
- 2) La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di “Banca Cooperativa di Cividale”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” e infine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di “Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” in forma abbreviata “CiviBank”. Infine, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.
- 3) La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.
- 4) La Società fa parte del Gruppo Bancario “Cassa di Risparmio di Bolzano”. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” – “Südtiroler Sparkasse AG”, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l’emanazione delle disposizioni.
- 5) La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Art. 2 – Durata e sede

- 1) La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga.
- 2) La Società ha sede legale e amministrativa e direzione generale in Cividale del Friuli. Essa può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione e osservate le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
- 3) Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei soci, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti riferibili alla Società, è stabilito presso la sede sociale della stessa.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità d'impresa e di creare valore sociale in conformità con le previsioni del presente statuto. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.
- 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3) Osservate le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e nel rispetto di ogni eventuale autorizzazione, permesso o licenza necessaria, tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente art. 3 possono essere esercitate direttamente dalla Società o indirettamente per il tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative costituite o costituenti.
- 4) In qualità di "Società Benefit", inoltre, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.
- 5) La Società, nell'esercizio dell'attività economica di cui all'art. 3, 1° comma, che precede, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:
 - a) creare valore economico, morale e culturale per i propri soci e rafforzarne il legame di fiducia con la Società basato sul principio di interdipendenza, attraverso l'erogazione di specifici servizi a condizioni agevolate volti a rendere concreta la vocazione di assistenza e reciprocità per la generalità dei propri soci, migliorarne il senso di appartenenza alla compagine sociale e ampliarne la penetrazione nell'ambito del territorio di insediamento della Società;
 - b) svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale, culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la Società opera, diventando un punto di riferimento a sostegno di famiglie, piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e istituzioni locali attraverso azioni di inclusione sociale, finanziaria oltre che di sostegno alle attività economiche e di tutela del risparmio, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo;
 - c) porre al centro delle proprie scelte strategiche e operative il capitale umano, fattore chiave del successo della Società, promuovendo il rispetto e la cura del valore e della dignità dei singoli individui, favorendo l'integrazione, l'espressione e la valorizzazione della diversità in ogni ambito, creando un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, allo sviluppo professionale e al benessere delle persone, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente l'orgoglio, la soddisfazione e il senso di appartenenza;
 - d) ricercare, adottare, promuovere e incentivare soluzioni e modelli innovativi che tendano alla sistematica riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, attraverso l'applicazione in azienda e l'agevolazione all'impiego di tecnologie evolute in materia di impatto ambientale per i clienti con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse al fine di preservarle per le generazioni future.Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'art. 43 dello statuto.
- 6) La Società può destinare in ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza,

assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 4 – Capitale sociale e azioni

- 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 87.466.935 (ottantasettemilioni quattrocentosessantaseimila novecentotrentacinque) ed è rappresentato da numero 28.000.516 (ventottomilioni cinquecentosedici) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 2) Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).
- 3) Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

Art. 5 – Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari

- 1) I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 2) L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 3) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o, ove applicabile, di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile.
- 4) La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, o azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, anche ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5) La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Art. 6 – Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse

- 1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità previste dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti, sia per atto tra vivi che mortis causa.
- 2) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

Art. 7 – Recesso del socio

- 1) Il recesso del socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.
- 2) Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga della durata della Società;
 - b) l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 3) I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

Art. 8 – Dividendi

- 1) I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi sociali

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - e) al Collegio sindacale;
 - f) al direttore generale.

SEZIONE PRIMA

Assemblea dei soci

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione – oppure occorrendo dal Collegio sindacale, nei soli casi previsti dalla legge – nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 2) L'Assemblea si costituisce e delibera in una o più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, si svolga in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, 1° comma, del codice civile.

- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali, l'avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.
- 4) L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 5) Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 6) Ricorrendone i presupposti di legge, è facoltà del Consiglio di amministrazione convocare l'Assemblea nei termini di cui all'articolo 77-bis, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario").

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 2) Oltre a deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo statuto, l'Assemblea:
 - a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
 - b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
 - c) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori.
- 3) Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.

Art. 12 Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

- 1) Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

- 2) Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per l'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.
- 3) Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo statuto o dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 4) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 5) Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 6) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso. La riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Art. 13 Regolamento Assembleare

- 1) Il funzionamento dell'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari e dallo statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e vevole, fino a che non sia soppresso, modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive (il "Regolamento Assembleare").

Art. 14 Presidenza dell'Assemblea e proroga

- 1) L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica (o, in caso di parità di anzianità di carica fra i vice presidenti, dal vice presidente più anziano di età) o, in caso di loro assenza o impedimento, da una persona designata a maggioranza degli intervenuti.
- 2) Il presidente ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge, di statuto e del Regolamento Assembleare, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.
- 3) L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario; ove lo reputi opportuno, il presidente è assistito anche da scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea in sede straordinaria, o quando il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario viene assunta da un Notaio designato dal presidente dell'Assemblea.
- 4) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 15 Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione.
- 2) Nei casi di cui al precedente art. 11, 3° comma, dello statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
- 3) Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Art. 16 Verbale dell'Assemblea

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati).
- 2) Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA

Consiglio di amministrazione

Art. 17 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.
- 2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 5) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di Vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei

- responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) chi detiene una partecipazione nella banca soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca), incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di consigliere, o incarichi di direzione presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca);
 - d) chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o di direzione presso la banca;
 - g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di amministratore;
 - h) chi intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un socio di cui alla lettera b) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. I limiti di rilevanza dei succitati rapporti che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori sono stabiliti e periodicamente rivisti dal Consiglio di amministrazione;
 - i) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o di istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
- 6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.
- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
- a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
 - b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

- 8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 18 Nomina degli amministratori

- 1) La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di amministrazione o dai soci secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- 2) Possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione (la "lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si impegna a inserire all'interno della lista del Consiglio un candidato designato da parte del "Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale" (il "Comitato dei Dipendenti"). A tal fine, il Consiglio di amministrazione trasmette – entro il ventesimo giorno precedente al termine per il deposito della lista del Consiglio di cui al 4° comma che segue – formale richiesta al Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di designare un candidato da includere nella lista del Consiglio assegnandogli, a pena di decadenza, un termine di sette giorni per la trasmissione del nominativo del candidato e della documentazione di cui al 6° comma che segue, punti (i) e (ii). Al candidato designato dal Comitato dei Dipendenti deve essere abbinato un numero progressivo tale da garantirne l'elezione ove la lista del Consiglio ottenga il maggior numero di voti ai sensi del seguente 10° comma. Il Consiglio di amministrazione non sarà tenuto a includere il candidato designato dal Comitato dei Dipendenti nella lista del Consiglio qualora: (1) entro il suddetto termine di sette giorni, il Comitato dei Dipendenti non abbia trasmesso al Consiglio di amministrazione il nominativo del candidato e/o la documentazione di cui al seguente 6° comma, punti (i) e (ii); ovvero (2) presa visione della documentazione trasmessa, il Consiglio di amministrazione abbia valutato come non sussistenti in capo al suddetto candidato i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo statuto per ricoprire la carica di Amministratore;
 - b) uno o più soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci, o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.
- 3) Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il

venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il ventunesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.

- 4) La lista del Consiglio deve essere depositata presso la sede sociale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione in prima (o unica) convocazione e sarà inoltre soggetta alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, la lista del Consiglio sarà messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il ventiseiesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 5) Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a undici, ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono inoltre recare espressa indicazione dei candidati amministratori indipendenti. In particolare:
 - a) ogni lista che contenga: (i) un numero di candidati non superiore a cinque deve prevedere e identificare almeno uno candidato amministratore indipendente; (ii) un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere e identificare almeno due candidati amministratori indipendenti; (iii) un numero di candidati superiore a sette deve prevedere e identificare almeno tre candidati amministratori indipendenti;
 - b) ogni lista deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Art. 17, 1° comma, dello statuto;
 - c) tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 17, 2° comma, dello statuto.
- 6) A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 17 dello statuto per ricoprire la carica di amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello statuto; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui all'art. 18, 2° comma; e (iv) ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 7) Ciascun socio nonché: (i) i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 8) Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

- 9) Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente art. 18 saranno considerate come non presentate.
- 10) Previa determinazione del numero complessivo di amministratori da eleggere, alla nomina del Consiglio di amministrazione si procede come di seguito:
- a) qualora siano presentate due o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al presente art. 18, 11° comma, dello statuto, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “lista di Maggioranza”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne:
 - (a) uno in caso di Consiglio di amministrazione composto da sette o nove membri o
 - (b) due in caso di Consiglio di amministrazione composto da undici membri;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di Maggioranza (la “lista di Minoranza”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di amministrazione;
 - b) qualora sia stata presentata una sola lista, o solamente una lista abbia superato la soglia di cui al seguente 11° comma, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea;
 - c) in mancanza di liste, o qualora il numero di amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l’intero Consiglio di amministrazione, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente art. 18, i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall’Assemblea medesima a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti e il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 17, 1° comma, dello statuto.
- 11) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 12) In caso di parità di voti tra la lista del Consiglio e una lista presentata da uno o più soci, prevale quest’ultima. In caso di parità di voti tra liste presentate da uno o più soci, prevale quella presentata: (i) dal socio o dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci.
- 13) Qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza eletti come ultimi nella lista di Maggioranza, o nell’unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello statuto.

- 14) Qualora, a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 17, 1° comma, dello statuto, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi nella lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti all'altro genere. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimodi amministratori del genere meno rappresentato di cui al precedente art. 17, 1° comma, dello statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 19 Sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 statuto, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
- 2) Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
- 3) La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'art. 17 dello statuto; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e uno o due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea, i quali restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori.
- 2) In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano in carica o, in mancanza, dall'altro vice presidente (se nominato) o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, prevale l'anzianità anagrafica.
- 3) Venendo meno, nel corso dell'esercizio il presidente o un vice presidente, il Consiglio di amministrazione completato ai sensi dell'art. 19, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Art. 21 Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli organi delegati e agli

altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna. Non deve avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.
- 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 4) Nei casi di necessità ed urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo (se nominato). Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo (se nominato); può partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

Art. 22 Adunanze del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o in altro luogo ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Gli amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito - almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima - con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché al direttore generale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente o il segretario della riunione.
- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti del Collegio sindacale. In assenza del direttore generale ciascun amministratore può assumere poteri propositivi.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

- 7) Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Art. 23 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tenuto conto delle politiche e degli orientamenti di Gruppo, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 3) Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare gli interessi dei soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui all'art. 3, 4° comma, e all'art. 3, 5° comma, che precedono, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'art. 43 dello statuto.
- 4) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo e di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
 - b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
 - d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
 - e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
 - f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
 - h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
 - i) le linee generali del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), assicurandone la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
 - j) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
 - k) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - l) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
 - m) la composizione della lista del Consiglio e la presentazione della stessa;

- n) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
 - o) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
 - p) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
 - q) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
 - r) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
 - s) la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
 - t) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
 - u) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
 - v) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
 - w) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - x) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
 - y) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - z) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
 - aa) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili (escluso immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria con la clientela);
 - bb) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, ivi incluse eventuali ulteriori delibere al servizio della fusione medesima;
 - cc) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, 5° comma, del codice civile;
 - dd) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
 - ee) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.
- 5) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 24 Deleghe

- 1) Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo (se nominato), determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
- 2) Può conferire altresì poteri, compiti e speciali incarichi, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma ai consiglieri, al direttore generale, e su proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali, nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì conferire poteri a persona estranea per l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
- 3) I soggetti delegati o incaricati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati o incaricati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio sindacale, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche.

- 5) Delle decisioni assunte dai soggetti delegati o incaricati dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo (se nominato) e al Consiglio di amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.

Art. 25 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Art. 26 Verbali del Consiglio

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale, a cura del segretario o da un notaio, da iscriverne nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.
- 2) I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
- 3) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 27 Compenso degli amministratori

- 1) Ai membri del Consiglio di amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (se nominato), deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 11. Il Consiglio di amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 11.
- 2) Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri Comitati consiliari

Art. 28 Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, provvede a delegare ad un Comitato esecutivo (se nominato) una o più delle proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
- 2) Il Comitato esecutivo (se nominato) è composto da tre a cinque amministratori esecutivi.

- 3) Il regolamento del Comitato esecutivo (se nominato), deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo (se nominato) può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
- 5) Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo (se nominato) viene data notizia al Consiglio di amministrazione.

Art. 29 Comitati consiliari

- 1) I Comitati consiliari sono nominati, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
- 2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo, compiti e poteri dei medesimi Comitati.

SEZIONE QUARTA

Direttore generale

Art. 30 Funzioni del direttore generale

- 1) Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.
- 3) In particolare, il direttore generale:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
 - b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.Ad eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle assembleari.
- 4) In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale più anziano in carica. In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica.
- 5) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

SEZIONE QUINTA

Collegio sindacale – Revisione legale

Art. 31 Composizione del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.
- 2) Tutti i membri del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3) La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 4) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la Capogruppo detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza.
- 5) I sindaci durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 6) I sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 32 – Nomina del Collegio sindacale

- 1) La nomina del Collegio sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui al presente articolo.
- 2) Possono presentare una lista per la nomina del Collegio sindacale uno o più soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.
- 3) Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il ventunesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 4) Ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: (i) la sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) la sezione per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna

sezione della lista deve indicare i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, in ciascuna sezione, da un numero progressivo.

- 5) Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello statuto.
- 6) A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui all'art. 32, 2° comma, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – quali previsti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili – con questi ultimi; (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi di legge e di statuto; (v) ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 7) Ciascun socio nonché: (i) i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 8) Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 9) Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente art. 32 saranno considerate come non presentate.
- 10) Alla nomina del Collegio sindacale si procede come di seguito:
 - a) qualora siano presentate due o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al presente art. 32, 11°, comma, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Prima lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti due sindaci effettivi, il primo dei quali ricoprirà altresì la carica di presidente del Collegio sindacale, e un sindaco supplente;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Prima lista (la "Seconda lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti uno sindaco effettivo e uno sindaco supplente;
 - b) qualora sia stata presentata una sola lista, o solamente una lista abbia superato la soglia

di cui al seguente comma 11, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. La presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella predetta lista;

- c) in mancanza di liste, o qualora il numero di sindaci effettivi e/o sindaci supplenti eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio sindacale, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio sindacale con le modalità previste dal presente art. 32, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello statuto. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare il presidente del Collegio sindacale ove necessario.

- 11) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 12) In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata: (i) dal socio o dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci.
- 13) Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di sindaci effettivi e/o sindaci supplenti del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, il candidato alla carica di sindaco effettivo o di sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo nella prima lista, o nell'unica lista, sarà sostituito dal primo candidato alla carica di sindaco effettivo o di sindaco supplente non eletto, tratto della stessa lista, appartenente all'altro genere. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 14) Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello statuto, nei casi in cui, per qualsiasi motivo o causa: (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Prima lista, questi sarà sostituito dal sindaco supplente tratto dalla Prima lista e (ii) venga a mancare il sindaco effettivo tratto dalla Seconda lista, questi sarà sostituito dal sindaco supplente tratto dalla Seconda lista. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio sindacale a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello statuto.
- 15) In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Art. 33 Compenso dei sindaci

- 1) Ai sindaci effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ai sindaci non può essere corrisposta

più di una indennità di presenza nello stesso giorno.

Art. 34 Collegio sindacale: attribuzioni

- 1) Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:
 - a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento;
 - c) l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
- 3) Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo. Il Collegio sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo.
Il Collegio sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
- 4) Il Collegio sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 5) Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Art. 35 Collegio sindacale: adunanze

- 1) Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (art. 22). La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 36 Collegio sindacale: presidente

- 1) Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci.
Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.

Art. 37 Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
- 2) L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.
L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
- 3) Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della società di revisione legale sono regolate dalla legge.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 38 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 1) Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 2) Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori nonché di requisiti di professionalità in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso un'esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità presso la Società o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.
- 3) Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 4) Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
 - a) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
 - b) effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 39 Rappresentanza legale e firma sociale

- 1) La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma

sociale competono al presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

- 2) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché al direttore generale ed ad altri dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 40 Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 41 Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio – prelevata la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la quota non disponibile in ossequio a disposizioni di legge e regolamentari – viene devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, o impiegato per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.
- 2) Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art. 3, 6° comma, che precede, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
- 3) Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 – Scioglimento e norme di liquidazione

- 1) In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT

Art. 43 – Disposizioni in materia di Società Benefit

- 1) La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit.
- 2) La Società è amministrata in conformità con quanto previsto all'art. 23, 2° comma, che precede, in modo da bilanciare gli interessi dei soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui all'art. 3, 4° comma, e art. 3, 5° comma, che precedono.
- 3) La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".
- 4) La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il "Responsabile dell'Impatto" dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
- 5) La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno standard di valutazione esterno internazionale secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.